

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3490

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 23 febbraio 2022 (v. stampato Senato n. 1402)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**BALBONI, CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, IANNONE,
LA PIETRA, TOTARO, ZAFFINI, VESCOVI**

Introduzione del reato di omicidio nautico
e del reato di lesioni personali nautiche

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 febbraio 2022*

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 589-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 589-*bis*. — (*Omicidio stradale o nautico*) — Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*), e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un natante, un'imbarcazione o una nave di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*,

comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o natante, imbarcazione o nave sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o del natante, dell'imbarcazione o della nave cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto ».

2. Alla rubrica dell'articolo 589-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautico ».

3. L'articolo 590-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 590-*bis*. — (*Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime*) — Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbarcazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché degli articoli 53-*bis*, comma 2, lettera *c*), e 53-*quater* del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-*bis*, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un natante, un'imbarcazione o una nave di cui all'articolo 53-*ter*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di un natante, un'imbar-

cazione o una nave in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-*bis*, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al quarto comma si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o il natante, l'imbarcazione o la nave sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o natante, imbarcazione o nave sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o del natante, dell'imbarcazione o della nave cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

Nei casi di cui al primo e al quinto comma il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

4. Alla rubrica dell'articolo 590-*ter* del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e nautiche ».

Art. 2.

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, la lettera *m-quater*) è sostituita dalla seguente:

« *m-quater*) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-*bis*, secondo e terzo comma, del codice penale, salvo che il conducente si sia immediatamente fermato, adoperandosi per prestare o attivare i soccorsi ».

Art. 3.

1. Per i delitti perseguibili a querela della persona offesa, di cui all'articolo 590-*bis*, primo e quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

PAGINA BIANCA



18PDL0175860